

Sentenza n. 246 depositata il 3 novembre 2020

Materia: Ordinamento della comunicazione, concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e) e 117, terzo comma, della Costituzione**

Rimettente: TAR Veneto

Oggetto: **Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11** (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112), **art. 83, comma 4-sexies, aggiunto dall'art.10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n.43**(Collegato alla legge di stabilità regionale 2019)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. **83, comma 4-sexies** della legge della Regione Veneto **n. 11 del 2001**

La legge della Regione Veneto, n. 43 del 2018 ha aggiunto il comma 4-sexies all'art. 83 della l.r. n. 11 del 2001, disponendo che *“in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per installazione e gestione di sottoservizi e impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale [...], nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia”*.

Sulla base della norma regionale sopra riportata, la Regione Veneto (Genio civile di Verona) ha comunicato a Telecom Italia spa che la richiesta (inoltrata da quest'ultima) di rinnovo della concessione idraulica per il fiancheggiamento del fiume Adige sarebbe stata evasa soltanto al pagamento del canone per l'occupazione del tratto di bene demaniale.

Telecom Italia spa, ritenendo illegittimo tale canone, ha inoltrato ricorso al TAR Veneto, evidenziato l'incostituzionalità della norma regionale che prevede il richiesto pagamento.

Quanto sopra riassunto sintetizza l'oggetto del giudizio principale per la soluzione del quale, il TAR Veneto ha sollevato davanti al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata.

Per il TAR Veneto rimettente, il comma 4-sexies dell'art. 83 della l.r. n. 11 del 2001 derogherebbe all'art. 93, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), recante la seguente dicitura: *“Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge”*. La disposizione dell'art. 93, comma 1 del d.lgs. n. 259 detta un principio fondamentale per l'ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.), in presenza del quale le Regioni non possono imporre i predetti canoni. Viene inoltre rilevato dal giudice rimettente che la norma regionale censurata, prevedendo tali oneri, non consentiti dalla normativa statale, determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori economici che operano in territori di regioni con diverso

regime normativo in materia (art. 3, Cost.), una disparità di trattamento con consequenziali effetti lesivi della libertà della concorrenza.

Entrando nel merito della questione, la Corte costituzionale ha inizialmente voluto chiarire, contro la tesi avanzata dalla Regione Veneto, che la materia non attiene al governo del territorio, in quanto la norma *“non concerne la progettazione tecnica, la realizzazione o l’allocazione degli impianti di produzione o trasmissione delle comunicazioni, aspetti certamente destinati ad interessare l’assetto urbanistico [...] Piuttosto [la norma] è destinata a regolare l’esercizio, da parte della Regione delle funzioni amministrative conferitele per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112[...]in particolare di quelle in materia di risorse idriche, mediante la disciplina del rapporto concessorio”*.

La Corte accoglie, invece, l’ipotesi avanzata dal giudice rimettente che la disposizione regionale censurata sia da ricondurre alla materia *“ordinamento della comunicazione”laddove disciplina l’imposizione di oneri pecuniari*. In tale ambito, quello della comunicazione, il legislatore nazionale è intervenuto adottando una normativa (di derivazione comunitaria europea) di liberalizzazione del mercato al fine di garantirne libertà di accesso agli imprenditori e tutela della concorrenza.

Dichiarando fondata la questione, la Corte, infine, riafferma che l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche (che non consente l’imposizioni di oneri nella materia in questione) *“costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”*.